



(Dagli « Habitus » di P. Bertelli).



(Dagli « Habitus praecipuorum populorum », Norimberga, 1577).

non aver ammesso l'ingiusto diritto di primogenitura: tutti i figli di un padre ebbero gli stessi diritti⁽¹⁾. Il che fu utile anche alla civil comunanza, non turbata nè dalla eccessiva opulenza di chi in casa ricca nasceva primo, nè dalla conseguente inferiorità dei minori fratelli. Inoltre, l'eguaglianza nella divisione delle fortune rendeva tutti capaci di servire il pubblico anche in uffici dispendiosi. Nuovi provvedimenti ordinarono sapientemente la materia delle successioni legittime. Con la legge del 4 agosto 1565, fu introdotta l'imposta ereditaria del cinque per cento, detta *quintello*⁽²⁾, ma se ne dichiararono esenti le eredità o i legati fra genitori, figli, fratelli, coniugi, avi paterni e materni e nipoti *ex fratre*. Un'altra legge del 26 marzo 1572 volle ne fossero invece obbligati i figli naturali, come, per lo contrario, più tardi, nel 1619, l'esenzione si estese ai nipoti *ex sorore* e ai pronipoti⁽³⁾. L'omaggio dovuto alla famiglia legittima faceva sì che anche a Venezia i diritti ereditari dei figli naturali di fronte ai legittimi restassero sensibilmente limitati, e l'inferiorità si rivelava anche nella partecipazione alla vita pubblica, inferiorità che non si cancellava interamente, come in qualche altro stato⁽⁴⁾, neppure colla legittimazione, la quale per legge doveva esser concessa soltanto dalla Signoria⁽⁵⁾. Ma benchè neppure il doge usasse del diritto sovrano di legittimare, e fosse molto severa la legge per rispetto alle forme di questo istituto, ciò non toglieva che

SPOSE NOBILI
MODERNE

(Dagli « Habiti » di C. Vecello)

(1) È però da osservare che, quantunque non fosse comune il costume della primogenitura, pure alcune ve n'erano, come nei Contarini la contea di Joppe e di Ascalona col cavalierato ereditario, e il cavalierato di un ramo dei Quirini e di un altro dei Morosini. Cfr. TIEPOLO, *Rettificazione di alcuni equivoci nella st. ven. del Daru*, Udine, 1828, vol. II, pag. 359.

(2) PERTILE, op. cit., vol. II, P. I, pag. 440.

(3) *Volumen statutorum* etc. cit., pag. 321.

(4) TAMASSIA, *La famiglia* cit., pag. 230.

(5) PERTILE, op. cit., III, § 116, pag. 392.